

Verbale dell'adunanza

del giorno 24 agosto 1914

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito; i Consiglieri Terando e Beneduce; il Direttore Generale Pucci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Rischio di guerra nei trasporti marittimi.

Ricordata la precedente deliberazione del 14 agosto con la quale il Comitato Permanente dava mandato al Direttore Generale di chiedere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio elementi più completi e precisi circa gli intendimenti del Governo nei riguardi della progettata assunzione da parte dello Istituto Nazionale delle Assicurazioni, per conto dello Stato, della riassicurazione del rischio di guerra per i trasporti marittimi;

Atteso che, su preghiera del Direttore Generale e del Vice Presidente, il Direttore Generale del Credito e della Previdenza è personalmente intervenuto ad una riunione dei membri del Comitato Permanente, per fornire i chiarimenti e le notizie che erano stati domandati al Ministero, esponendo i criteri fondamentali che, a

suo avviso, e secondo quello del Direttore Generale della Marina Mercantile specialmente da lui interpellato, potrebbero essere prese come base e condizioni della prestazione che dal Governo è richiesta allo Istituto Nazionale delle Assicurazioni per il detto servizio;

D'accordo col Direttore Generale del Credito e della Previdenza si sono formulati i seguenti criteri di massima, che, col parere favorevole del Comitato Permanente, saranno presentati al Consiglio di Amministrazione nella adunanza indetta per le ore pomeridiane di oggi.

1°) L'assicurazione copre i rischi di preda, di distruzione, danneggiamento, arresto e interruzione di viaggio, per fatto di potenza belligerante, esclusi i casi dipendenti da contrabbando di guerra, violazione di blocco, assistenza ostile ed inosservanza degli ordini delle autorità competenti.

Drf

L'indennizzo per danni indiretti rispetto alla nave e al carico è limitato ai casi di arresto, non seguito da preda, e di interruzione del viaggio, ed è del 5% annuo sul capitale assicurato, conteggiato a giorni, oltre paghe e panatiche per l'equipaggio secondo risultante del contratto arruolamento.

2°) L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, per conto e nelle interesse dello Stato, riassicura compagnie nazionali di sicurtà, e eccezionalmente com...

quò essere fino al 90% del rischio di guerra. È data facoltà alla Commissione di cui appresso di ridurre tale limite.

Possono ottenere la rassicurazione oltre le Compagnie di Sicurezza, le mutue assicuratrici fra armatori nazionali che posseggano nel complesso più di 25.000 tonnellate di stazza lorda.

La determinazione delle condizioni di polizza, e dei premi nei limiti dal $\frac{1}{2}$ al 5% a viaggio, e il controllo dei sinistri saranno attribuiti ad apposita Commissione composta di rappresentanti dei Ministeri competenti e dello Istituto Nazionale.

L'Istituto per questo servizio terrà gestione separata e avrà diritto al rimborso di ogni sua spesa.

3°) La rassicurazione dei rischi di guerra, così per la nave come per il carico, non può essere fatta se non presiste assicurazione generale di almeno il 50% per i rischi ordinari di navigazione, salva alla Commissione di cui sopra la facoltà di elevare detto limite. Per le compagnie di navigazione e per gli armatori che posseggano più di 25.000 tonnellate di stazza lorda è ammessa la autoassicurazione dei sopra detti rischi ordinari che sia presistente ed organizzata con fondi speciali di bilancio.

4°) L'assicurazione dei rischi di guerra è limitata

ta, nel totale, all' 80 per cento del valore dei corpi.

Il valore della nave non può essere superiore a quello risultante da precedenti assicurazioni ordinarie per i rischi della navigazione; e in nessun caso potrà superare i limiti di cui all' art. 4 della legge N° 784 del 22 giugno 1913.

5°) La riassicurazione si intende rescissa se la nave non intraprenda il viaggio nel termine convenuto in polizza, e sarà rimborsata all' assicurato una parte del premio nella misura da stabilirsi dalla Commissione di cui sopra.

6°) Il Ministero della Marina determinerà quali viaggi non possano essere intrapresi da navi assicurate per rischi di guerra.

7°) La riassicurazione si riferisce:

- 1° - alle navi nazionali
- 2° - ai carichi esportati o importati da o per l'Italia, viaggianti su navi nazionali, o neutre, purchè debitamente già assicurate per il rischio speciale di guerra.

Dopo di che, il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Imbriani

Il Direttore Generale

A. Ricci

Il Cons.^o Segretario, estensore

Lo Spina